

Master of Arts in Music Pedagogy

Major in Music education / Elementary music education

Capitolo 1: Premessa, ammissione, esami preliminari

Art. 1 Regolamento degli studi

Il Regolamento degli studi del 27 marzo 2014 costituisce premessa e parte integrante del presente Regolamento degli esami. Esso stabilisce le Disposizioni generali degli studi applicate nell'ambito della Scuola universitaria di musica (SUM) del Conservatorio della Svizzera italiana (CSI) e regola le modalità degli esami.

Art. 2 Condizioni d'ammissione

L'ammissione al MA in Music Pedagogy, major in Music Education (specializzazione in Elementary Music Education) presuppone:

- ¹ La conclusione di un Bachelor of Arts in Music, major in performance, o il conseguimento di un titolo equivalente¹;
- ² Il superamento di un esame di idoneità;
- ³ La disponibilità di posti liberi.

Art. 3 Esame d'ammissione (d'idoneità)

L'esame d'idoneità consiste in:

- ¹ Una prova pratica strumentale/vocale: esecuzione di 2 brani a scelta del candidato della durata massima di dieci minuti;
 - ² Una prova pratica di canto:
 - a. cantare e suonare a memoria tre canzoni per bambini;
 - b. primavista;
 - ³ Una prova pratica di strumento complementare:
 - a. accompagnamento libero di una breve melodia popolare (pianoforte e/o strumento armonico);
 - b. esecuzione di due brevi brani a scelta del candidato sullo strumento complementare (flauto dolce o strumento melodico);
 - ⁴ Una prova pedagogica con un gruppo di bambini;
 - ⁵ Un colloquio inteso a verificare la predisposizione all'insegnamento di gruppo ed in classe.
- Lo studente è giudicato idoneo solo se l'esame è superato in tutte le sue parti.

Capitolo 2: Esami finali

Art. 4 Esame preliminare

L'esame si svolge entro la fine del semestre che precede la data prevista per gli esami di diploma e consiste in una prova pedagogica della durata di 30-45 minuti ca. Prima della lezione il candidato consegnerà un piano con la struttura e gli obiettivi della lezione.

Art. 5 Strutturazione dell'esame

L'esame finale consiste in 3 esami parziali: la materia principale, le materie speciali ed il progetto Master.

Art. 6 Iscrizione

L'iscrizione agli esami deve pervenire alla Direzione, in forma scritta, al più tardi entro il **31 ottobre**.

¹ Chi fosse in possesso di un Bachelor con un altro indirizzo può essere ammesso al MA a condizione che le competenze relative al BA in Music siano accertate.

Art. 7 Materia principale

¹ L'esame consiste nelle prove seguenti:

- a. una lezione pratica di circa 40 minuti (ciclo Scuola dell'Infanzia o 1° ciclo Scuola Elementare);
- b. una lezione pratica di circa 45 minuti (2° ciclo Scuola Elementare);
- c. un colloquio.

² La valutazione risulta dalla media delle tre prove. Il ciclo prescelto (a. o b.) viene conteggiato doppio.

³ Tutte le prove devono essere superate.

Art. 8 Materie speciali

¹ L'esame consiste nelle prove seguenti:

- a. strumento principale (o canto): esecuzione di due brani di epoche e stili diversi;
- b. pianoforte complementare (o chitarra): esecuzione di due brani di epoche e stili diversi;
- c. strumento melodico complementare: esecuzione di due brani di epoche e stili diversi;
- d. canto: esecuzione di due brani di epoche e stili diversi;
- e. uso degli strumenti Orff;
- f. repertorio canzoni: preparazione (a memoria) di 8 canzoni (5 del ciclo prescelto e 3 dell'altro);
- g. ritmica.

² La valutazione risulta dalla media dei voti b. a f. (semplice) e dei voti a. e g. (doppio).

Art. 9 Progetto Master

Il progetto Master consiste di regola in un lavoro individuale che unisca aspetti pratici e didattici, concordato con il docente referente ed il responsabile del corso di studio. E' solitamente articolato in due parti: un lavoro scritto ed una presentazione pubblica.

Art. 10 Superamento

L'esame è superato qualora la media di ognuno dei tre esami parziali:

- a. parte materia principale
- b. parte materie speciali
- c. parte Progetto Master

abbia raggiunto almeno 4.0.

Art. 11 Riparazione

¹ Il candidato che non ha raggiunto la media del 4.0 dovrà ripetere l'intero esame parziale:

² La ripetizione dell'esame è ammessa una sola volta e deve avvenire entro la fine del successivo anno scolastico; vale il voto del secondo esame.

Art. 12 Valutazione

Il voto finale risulta dalla media dei tre esami parziali, dopo valutazione doppia della parte principale.

Art. 13 Esclusione

Il candidato che non ha più possibilità di superare gli esami finali non avrà diritto a proseguire gli studi.

Lugano, 15 agosto 2014



Christoph Brenner
Direttore



Ellen Frau,
Resp. della Formazione